

AVVISO n.631	20 Gennaio 2004	---
---------------------	------------------------	-----

Mittente del comunicato : Borsa Italiana
Societa' oggetto dell'Avviso : ---
Oggetto : Avvio dei servizi di liquidazione EXPRESS II/Start of EXPRESS II settlement services
Provvedimento di Borsa Italiana n. 3238 del 20/1/2004 (see annex)

Testo del comunicato

In conseguenza dell'avvio dei servizi di liquidazione EXPRESS II, a decorrere dal 21 gennaio 2004 entrano in vigore le modifiche al Regolamento dei Mercati e al Regolamento del Nuovo Mercato e delle relative Istruzioni relative alla nuova liquidazione, alle procedure esecuzione coattiva dei contratti non regolati nei termini previsti dal Regolamento (buy-in e sell-out), nonché l'anonimato degli scambi sul comparto MTA. A decorrere dal 21 gennaio 2004 entrano altresì in vigore le disposizioni del Regolamento dei Mercati e relative Istruzioni concernenti le procedure di esecuzione coattiva dei contratti conclusi sul comparto EuroMOT e non regolati nei termini previsti dal Regolamento.

Il testo aggiornato del Regolamento dei Mercati, del Regolamento del Nuovo Mercato e delle corrispondenti Istruzioni sarà disponibile sul sito Internet della Borsa Italiana, all'indirizzo www.borsaitalia.it anche in una versione che evidenzia le modifiche apportate.

Sul sito di Borsa Italiana è inoltre disponibile la documentazione relativa alle modalità di rettifica delle operazioni in fail a seguito di corporate action.

With reference to the launch of the new settlement system EXPRESS II, the amendments to the Market Rules and to the Nuovo Mercato Rules and the accompanying Instructions dealing with the new settlement system, the buy-in and sell-out procedures for contracts not settled within the prescribed time limits and the anonymity for trades carried out on MTA will enter into force with effect from 21 January 2004. The amendments to the Market Rules and to the accompanying Instructions concerning the buy-in and sell-out

procedures for contracts concluded on EuroMOT market and not settled within the prescribed time limits will enter into force with effect from 21 January 2004. The updated texts of the Market Rules and the Nuovo Mercato Rules and the accompanying Instructions will be available on the Internet at Borsa Italiana's website www.borsaitalia.it.

<i>Disposizioni della Borsa</i>
--

Avvio dei servizi di liquidazione EXPRESS II per gli strumenti finanziari quotati sul mercato di Borsa, comparti MTA, MCW, TAH e MOT, sul mercato Expandi e sul Nuovo Mercato, ivi compreso il TAHnm

Provvedimento n. **3238**

Vista la delibera Consob n. 11091 del 12 dicembre 1997 in forza della quale Borsa Italiana S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dei mercati da essa organizzati e gestiti a partire dal 2 gennaio 1998 nonché la delibera Consob n. 11808 del 27 gennaio 1999 con la quale Borsa Italiana S.p.A. è stata autorizzata anche all'esercizio del Nuovo Mercato;

Visto il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. approvato dall'Assemblea ordinaria in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato, il "Regolamento dei Mercati") nonché le relative Istruzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione (di seguito le "Istruzioni al Regolamento dei Mercati");

Visto il Regolamento del Nuovo Mercato approvato dall'Assemblea ordinaria della Borsa Italiana S.p.A. in data 4 dicembre 1998 (di seguito, come sino ad oggi modificato, il "Regolamento del Nuovo Mercato") nonché le relative Istruzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione (di seguito le "Istruzioni al Regolamento del Nuovo Mercato");

Visto il Provvedimento dell'8 settembre 2000 adottato dalla Banca d'Italia d'intesa con Consob in materia di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati ex articolo 69 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il Provvedimento del 22 ottobre 2002 adottato dalla Banca d'Italia d'intesa con Consob in materia di sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari ex articoli 68, 69, comma 2, e 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il Regolamento operativo dei servizi di liquidazione (EXPRESS II) e delle attività accessorie adottato dalla Monte Titoli S.p.A. e approvato dalla Banca d'Italia d'intesa con la Consob in data 8 settembre 2003 ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento dell'8 settembre 2000 in materia di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati;

Visto il Regolamento dei sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari adottato dalla CC&G e approvato dalla Banca d'Italia d'intesa con la Consob in data 29 settembre 2003 ai sensi dell'articolo 3 del Provvedimento del 22 ottobre 2002 in materia di sistemi di garanzia;





BORSA ITALIANA

Vista la delibera adottata dall'Assemblea di Borsa Italiana S.p.A. in data 6 settembre 2001 con la quale sono state approvate le modifiche al Regolamento dei Mercati relative all'introduzione dell'anonimato degli scambi sul mercato MTA;

Vista la delibera adottata dall'Assemblea di Borsa Italiana S.p.A. in data 29 aprile 2003 con la quale sono state approvate le modifiche al Regolamento dei Mercati e al Regolamento del Nuovo Mercato relative all'introduzione del nuovo sistema di liquidazione EXPRESS II e alle procedure di esecuzione coattiva dei contratti non regolati nei termini previsti dal Regolamento stesso o operazioni in *fail*;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. del 18 settembre 2003 con la quale sono state approvate le modifiche alle Istruzioni al Regolamento dei Mercati e alle Istruzioni al Regolamento del Nuovo Mercato concernenti le procedure di esecuzione coattiva dei contratti non regolati nei termini previsti e la disciplina delle rettifiche alle operazioni in *fail*;

Vista la delibera Consob n. 14268 del 9 ottobre 2003 con la quale sono state approvate le modifiche al Regolamento dei Mercati e al Regolamento del Nuovo Mercato concernenti l'anonimato degli scambi, l'introduzione del nuovo sistema di liquidazione EXPRESS II, le procedure di esecuzione coattiva dei contratti non regolati nei termini previsti e la disciplina delle rettifiche alle operazioni in *fail*;

Visto il Comunicato del 7 ottobre 2003, pubblicato dalla Monte Titoli S.p.A., con il quale sono state rese note le date di avvio del nuovo servizio di liquidazione EXPRESS II prevedendo che tale avvio avvenga in due date stabilite nell'8 dicembre 2003 per gli strumenti finanziari costituiti da obbligazioni non convertibili di emittenti privati e di enti sovranazionali, titoli di Stato esteri, titoli garantiti dallo Stato italiano e ABS e nel 26 gennaio 2004 per tutti gli altri strumenti finanziari;

Visto il Provvedimento di Borsa Italiana del 28 novembre 2003 n. 3164 con il quale è stata disposta, a decorrere dal 3 dicembre 2003 e limitatamente ai contratti conclusi sul mercato MOT aventi ad oggetto obbligazioni non convertibili di emittenti privati e di enti sovranazionali, titoli di Stato esteri e titoli garantiti dallo Stato italiano, l'entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento dei Mercati e delle relative Istruzioni concernenti la partecipazione ai servizi di liquidazione EXPRESS II e ai servizi di riscontro e rettifica giornalieri degli operatori ammessi alle negoziazioni sul mercato MOT e le procedure di esecuzione coattiva dei contratti conclusi sul MOT e non regolati nei termini previsti dal Regolamento;

Considerato che i contratti conclusi sul mercato di Borsa, comparti MTA, MCW, TAH, MOT, sul mercato Expandi e sul Nuovo Mercato, ivi compreso il TAHnm, sono liquidati il terzo giorno successivo alla loro stipulazione salvo i contratti conclusi sul comparto MOT ed aventi ad oggetto BOT che sono liquidati il secondo giorno successivo alla loro stipulazione;

Considerato l'assenso della *task force* all'avvio dei servizi di liquidazione EXPRESS II;

L'Amministratore Delegato, in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione;

DISPONE

Handwritten initials/signature in the bottom left corner.

Handwritten mark/signature in the bottom right corner.



BORSA ITALIANA

a decorrere dal 21 gennaio 2004 l'entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento dei Mercati e del Regolamento del Nuovo Mercato e delle relative Istruzioni concernenti la partecipazione ai servizi di liquidazione EXPRESS II e ai servizi di riscontro e rettifica giornalieri degli operatori ammessi alle negoziazioni sul mercato di Borsa, comparti MTA, MCW, TAH e MOT, sul mercato Expandi e sul Nuovo Mercato, ivi compreso il TAHnm, le procedure di esecuzione coattiva dei contratti conclusi su tali mercati e non regolati nei termini previsti dal Regolamento, le rettifiche alle operazioni in *fail* a seguito di stacco di cedole rappresentative di diritti o di operazioni sul capitale, nonché l'anonimato delle controparti per i contratti conclusi sul mercato MTA.

Sulla base di quanto sopra, a decorrere dal 21 gennaio 2004, i contratti conclusi sul mercato di Borsa, comparti MTA, MCW, TAH e MOT, limitatamente ai titoli diversi dai BOT, sul mercato Expandi e sul Nuovo Mercato, ivi compreso il TAHnm, saranno inviati al servizio di riscontro e rettifica giornaliero RRG-NET per la trasmissione ai nuovi servizi di liquidazione EXPRESS II ed in particolare alla liquidazione netta (ciclo notturno). I contratti aventi ad oggetto BOT quotati sul MOT saranno inviati al servizio di riscontro e rettifica giornaliero RRG-NET per la trasmissione ai nuovi servizi di liquidazione EXPRESS II ed in particolare alla liquidazione netta (ciclo notturno) a decorrere dal 22 gennaio 2004.

A decorrere dal 21 gennaio 2004 le proposte immesse sul mercato MTA saranno visualizzate sul book senza l'indicazione dell'operatore proponente (anonimato del book); a partire dalla stessa data l'informativa relativa ai contratti conclusi sul mercato MTA e assistiti da un sistema di garanzia a controparte centrale non conterrà l'evidenza della controparte di negoziazione (anonimato dei contratti). Le proposte immesse sui mercati non assistiti da un sistema di garanzia a controparte centrale (mercato Expandi, mercato di Borsa, relativamente ai comparti MOT, MCW e EuroMOT) e l'informativa relativa ai contratti ivi conclusi continueranno ad indicare la controparte di negoziazione.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del Provvedimento del 22 ottobre 2002 in materia di sistemi di garanzia, a partire dal 26 gennaio 2004 la liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto azioni, obbligazioni convertibili, warrant, covered warrant, certificates e quote di OICR non sarà più assistita dalla garanzia del Fondo di Garanzia della Liquidazione. Rimane ferma la garanzia del sistema a controparte centrale per i contratti aventi ad oggetto azioni, obbligazioni convertibili, warrant e quote di OICR conclusi sul mercato di Borsa, comparti MTA e relativo *after hours*, e sul Nuovo Mercato, ivi compreso il TAHnm.

Il presente provvedimento è diffuso mediante Avviso di Borsa e comunicato alla Consob.

Milano, 20 gennaio 2004

L'Amministratore delegato
Massimo Capuano